

CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO (LOTTO 1)

TRA

La **Consip S.p.A.**, a socio unico, con sede legale in Roma, Via Isonzo, n. 19/E, p. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante dott. Domenico Casalino, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "**Consip**"

E

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "**Impresa**" e/o "**Broker**",

PREMESSO CHE

- a) l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura, a tal fine indetta dalla Consip, per la prestazione delle attività indicate nell'art. 1 S;
- b) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, secondo l'importo ivi indicato o il diverso importo determinato secondo le modalità fissate nel Disciplinare di gara, ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;
- c) Successivamente alla stipula da parte dell'Impresa, Consip procederà alla sottoscrizione del contratto, di cui provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- d) il codice identificativo del presente contratto, CIG, è il seguente: 5526838AFD;
- e) le attività oggetto del presente Contratto non danno origine a rischi interferenti e pertanto non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI. Inoltre dalle verifiche eseguite, risulta che gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza (non soggetti a ribasso d'asta) sono pari a zero.
- f) il Contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra Consip e l'Impresa e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S";

Classificazione Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. , per l'affidamento dei servizi di intermediazione e consulenza assicurativa di Consip S.p.A. e Sogei S.p.A. - ID 1430

Allegato 4 a - Schema di contratto Lotto 1 - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



- g) In caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto.
- h) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" - Dichiarazione d'offerta economica; Allegato "II" - Offerta tecnica; Allegato "III" - Capitolato tecnico lotto 1; definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 S

OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. La Consip affida all'Impresa, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico Lotto 1 ed in base alle condizioni e termini previsti nel presente Contratto.

Il Contratto ha per oggetto:

- a) **servizi di intermediazione e consulenza assicurativa per le Coperture Assicurative di Consip S.p.A.:** intermediazione e consulenza assicurativa da prestare in favore della Consip S.p.A., ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 07.09.2005 e s.m.i e del Regolamento IVASS (ex ISVAP), finalizzati alla stipula dei nuovi contratti assicurativi di Consip S.p.A. ed alla collaborazione nella gestione e nell'esecuzione degli stessi; inclusa la gestione dei sinistri, ivi compresi i sinistri pendenti al momento della stipula del contratto ed oltre la scadenza dello stesso. Consip si riserva la facoltà di gestire direttamente singoli sinistri previa comunicazione al Broker;
- b) **servizi di consulenza in merito alle Coperture assicurative richieste da Consip S.p.A. ai Fornitori, nelle procedure di gara espletate in conformità a quanto previsto nel capitolato tecnico lotto 1, a garanzia degli appalti loro aggiudicati:** consulenza specialistica per la definizione delle condizioni assicurative richieste ai fornitori aggiudicatari delle gare bandite da Consip S.p.A. in qualità di stazione appaltante.

Per tale servizio le quantità complessive stimate, non vincolanti, sono pari a:

Tipologia di "merceologia/procedura di acquisizione"	Quantità stimata
--	------------------



“Nuova merceologia/procedura d’acquisizione”	25
“Merceologia/procedura d’acquisizione con rischi da aggiornare”	25
“Merceologia/procedura d’acquisizione con contenuti uguali a precedenti iniziative già realizzate”	50

Fermo restando che dette quantità sono frutto di una stima al meglio delle conoscenze e, comunque, non sono vincolanti per la Consip S.p.A., atteso che con il presente Contratto il Fornitore si impegna a svolgere attività richieste da Consip S.p.A. nell’ambito dell’oggetto contrattuale alle tariffe unitarie espresse e sino all’importo massimo contrattuale stabilito nel successivo articolo 10 S.

2. Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico Lotto 1.
3. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato Tecnico Lotto 1.
4. Le attività relative ai predetti servizi saranno organizzate in obiettivi o in prodotti secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico Lotto 1.
5. L’Impresa prende atto e accetta che l’esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà, in funzione delle tipologie di attività e dei singoli interventi, la realizzazione e la consegna dei documenti/deliverable indicati nel Capitolato Tecnico Lotto 1.
6. L’Impresa prende atto ed accetta che la Consip non garantisce l’attivazione dei predetti servizi, ovvero si riserva di attivare i predetti servizi in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel Capitolato Tecnico e nel presente contratto ovvero si riserva di affidare totalmente o parzialmente a fornitori terzi i predetti servizi. Tali servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo di cui all’articolo 10 S comma 1. Pertanto, tali servizi verranno erogati, di volta in volta, solo previa richiesta della Consip e nei limiti di quanto di volta in volta richiesto. All’impresa verrà, comunque, garantito l’acquisto dei predetti servizi per un importo pari al 10% dell’importo contrattuale, salvo che nei casi di cui agli articoli 12 S e 12 G.
7. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati sia presso la sede dell’Impresa che presso la sede di Consip S.p.A. in Via Isonzo 19/E così come disciplinato nel Capitolato Tecnico Lotto 1.
8. E’ designato quale Responsabile del procedimento e Direttore dell’esecuzione, ai sensi del combinato disposto dell’art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 il Dott. _____.



9. L'Impresa comunicherà alla Consip, entro 5 cinque giorni dalla data di stipula del contratto, il nominativo del Responsabile del servizio, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto.

ARTICOLO 2 S

DURATA E AFFIANCAMENTO

1. Le prestazioni oggetto del presente Contratto decorrono dalla data della sua sottoscrizione e termineranno allo scadere dei 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di efficacia delle prime nuove coperture assicurative che verranno sottoscritte a seguito dell'aggiudicazione della gara per l'affidamento dei servizi assicurativi e, comunque, fino alla chiusura dell'ultimo sinistro relativo alle coperture assicurative intermedie dal broker aggiudicatario fino alla loro completa definizione e/o, comunque, fino alla conclusione di tutte le verifiche di congruità relative a tutte le polizze prodotte dagli aggiudicatari in funzione delle condizioni di assicurazioni predisposte dall'aggiudicatario della presente gara.
2. La Consip si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del Contratto in contraddittorio con l'Impresa.
3. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, la Consip si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dagli art. 308, 159 e 160 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
4. Nel periodo successivo alla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione e prima della sottoscrizione del contratto, è data facoltà all'Aggiudicatario di usufruire di un periodo finalizzato all'addestramento del proprio personale per la conoscenza dettagliata delle attività. La data effettiva di possibile inizio di tale periodo, della durata massima di 15 giorni lavorativi, previa richiesta dell'Aggiudicatario, sarà comunicata da Consip. Nel corso di detto periodo, la cui pianificazione di dettaglio dovrà essere concordata con Consip, il trasferimento della conoscenza sarà effettuato dalla stessa Consip. L'affiancamento non potrà eccedere l'impegno globale di 15 giorni lavorativi. Si precisa che durante tale attività di addestramento non verrà riconosciuto alcun corrispettivo. Si precisa, altresì, che l'attività di affiancamento di inizio fornitura avrà termine, al più tardi, entro tre giorni lavorativi antecedenti la sottoscrizione del contratto dei servizi di intermediazione e consulenza assicurativa da prestare in favore della Consip S.p.A.
5. Nel caso in cui l'aggiudicatario non esercitasse tale facoltà, sarà ritenuto totalmente responsabile della piena adeguatezza delle attività che verranno svolte, sia in termini di competenza e qualità che di raggiungimento degli obiettivi di prestazione.



6. L'impresa si impegna, altresì, ora per allora, a fornire, negli ultimi due mesi di efficacia del presente contratto, ovvero nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, il personale necessario al trasferimento del know-how e delle competenze a personale Consip o a terzi da questa designati, nei limiti e con le modalità previste nel Capitolato Tecnico lotto 1.

ARTICOLO 3 S

OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico lotto 1, nonché nel presente contratto e nei suoi allegati.
3. L'Impresa si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della Consip.
4. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Consip da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
5. La Consip si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Impresa si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. L'impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Consip, nonché di dare immediata comunicazione alla Consip di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
6. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al precedente comma, la Consip, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
7. L'impresa è tenuta a comunicare a Consip ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.



Tale comunicazione dovrà pervenire a Consip entro 10 (dieci) giorni dall'intervenuta modifica.

ARTICOLO 4 S

GARANZIE

1. L'Impresa garantisce che i programmi e i supporti utilizzati per l'esecuzione dell'attività sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
2. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Consip restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici.

ARTICOLO 5 S

SUBAPPALTO

< se il subappalto è previsto, inserire successivi comma 1 e 2>

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

_____.

Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.

< ... ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 1 .>

L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

ARTICOLO 6 S

RISORSE IMPIEGATE, RESPONSABILE DEL SERVIZIO E E REFERENTI TECNICI A COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ

1. Per lo svolgimento del Servizio, l'impresa si obbliga ad avvalersi del gruppo di lavoro, comprensivo del Responsabile del Servizio e del Referente tecnico a coordinamento delle attività connesse ai "Servizi di consulenza in merito alle Coperture assicurative richieste da Consip S.p.A. ai Fornitori, nelle procedure di gara a garanzia degli appalti loro aggiudicati" indicato nell'Offerta Tecnica, nel rispetto dei termini e delle modalità esplicitate nell'Offerta Tecnica medesima.

Più in particolare, l'impresa ha individuato:

- il Responsabile del Servizio nella persona del sig. _____
Telefono n. _____ Fax n. _____ indirizzo email _____;
_____;



- il Referente tecnico per le attività connesse ai “Servizi di consulenza in merito alle Coperture assicurative richieste da Consip S.p.A. ai Fornitori, nelle procedure di gara a garanzia degli appalti loro aggiudicati” nella persona del sig. _____ Telefono n. _____ Fax n. _____ indirizzo email _____.
- 2. Per le ulteriori figure professionali appartenenti al gruppo di lavoro individuate dall’Impresa si rinvia a quanto contenuto nell’Offerta Tecnica allegata al presente Contratto. Il Responsabile del Servizio è la figura a capo della struttura organizzativa e il referente responsabile della gestione del Servizio nei confronti di Consip, che, quindi, avrà la capacità di rappresentare a ogni effetto il Fornitore.
- 3. il Referente tecnico per le attività connesse ai “Servizi di consulenza in merito alle Coperture assicurative richieste da Consip S.p.A. ai Fornitori, nelle procedure di gara a garanzia degli appalti loro aggiudicati” è la figura, che fungerà anche da interfaccia con Consip nell’attività quotidiana di gestione di tale attività e che pertanto dovrà essere in grado di fornire a Consip tutte le informazioni e i chiarimenti relativi alla stessa.
- 4. L’impresa si obbliga espressamente a garantire la continua reperibilità del Responsabile del Servizio e dello Specialista Sinistri, nei giorni lavorativi dalle ore 9.00 alle ore 18.00 .
- 5. Fermo restando l’obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, anche garantendo un adeguato periodo di controllo e di affiancamento non inferiore a 30 (trenta) giorni solari, l’Impresa, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare la motivazione a Consip e consegnare a quest’ultima, con un preavviso di 30 (trenta) giorni solari, il curriculum della nuova figura professionale.
- 6. L’Impresa riconosce, altresì, alla Consip la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. In tal caso, l’Impresa dovrà proporre una nuova figura professionale. L’esercizio da parte della Consip di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
- 7. Nell’ipotesi di cui ai precedenti comma 5 e 6 del presente articolo, la Consip si riserva la facoltà di valutare l’idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento del relativo curriculum.
- 8. Ove la Consip ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell’attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione all’Impresa, la quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.
- 9. Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.



10. In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto da parte della Consip, del curriculum presentato o di decorrenza del termine di cui al precedente comma 7, l'Impresa si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura professionale entro 7 (sette) giorni solari dalla comunicazione di assenso o dalla decorrenza del predetto termine o nel diverso termine indicato dalla Consip.
11. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione della Consip, quest'ultima si riserva di applicare le relative penali. L'Impresa prende atto che la Consip, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato negli Allegati al Contratto .
12. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti comma, la Consip, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO 7 S

CONSEGNA, ACCETTAZIONE DEI DOCUMENTI/DELIVERABLE VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. I documenti dovranno essere realizzati nel rispetto degli standard e secondo le modalità previsti nel Capitolato tecnico Lotto 1, o altrimenti concordati con la Consip, e consegnati secondo la tempificazione prevista nel Capitolato tecnico, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 9 S "Penali".
- ~~2.~~ I documenti dovranno essere sottoposti a verifica di conformità (accettazione formale) da parte della Consip, secondo le modalità ed i termini previsti nel Capitolato tecnico Lotto 1 e nel presente contratto; la loro consegna non implicherà di per sé accettazione.
3. L'Impresa prende atto e accetta che la consegna secondo modalità diverse da quelle previste nel Capitolato tecnico o, altrimenti, concordati con la Consip, equivale a *"ritardo o mancata consegna dei prodotti"*
4. Si precisa che Consip acquisisce la titolarità esclusiva dei diritti di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico dei documenti realizzati dall'Impresa in esecuzione del presente contratto.
5. In corso di contratto la Consip effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico-funzionale.
6. Tali verifiche verranno avviate periodicamente dalla Consip.
7. Consip si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
8. La verifica di conformità verrà effettuata ai sensi dell'art. 314 del DPR 207/2010, a seconda della complessità dell'oggetto contrattuale e verrà avviata entro i termini indicati al comma 2, ai sensi e per gli effetti dell'art. 313 del DPR 207/2010. Delle



operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale . La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo in caso le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni espresse nel Capitolato Tecnico Lotto 1.

4. Consip rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dall'art.322, 323 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 .
5. Le verifiche, in corso di esecuzione del contratto, verranno ripetute con cadenza semestrale.
6. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del relativo verbale verrà considerata quale "Data di Accettazione della Fornitura" ovvero "Data di accettazione del servizio", per la relativa prestazione contrattuale , da parte della Consip.
7. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie e/o difformità in ragione dei livelli di servizio richiesti, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
8. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie difformità che secondo Consip, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo dal momento in cui Consip riterrà ripristinate le sopracitate anomalie e/o difformità. In caso di interruzione della verifica, per quanto attiene agli Indicatori di qualità, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
9. L'Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per la Consip, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica, secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato Tecnico Lotto 1 o di quelli migliorativi riportati nel Piano della Qualità.
10. Per quanto attiene all'indicatore di qualità "**NRF - Numero massimo di rilievi tollerati sulla fornitura**", in caso di mancato raggiungimento del valore di soglia dell'indicatore come riportato nel Capitolato Tecnico Lotto 1, par. 5, la Consip non corrisponderà la relativa quota indicata nell'articolo 10 S "Corrispettivo".
11. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.
12. Consip rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dagli art. 315 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e la Consip potrà procedere allo svincolo della cauzione prestata dall'Impresa.
13. Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione dei servizi/forniture si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.



14. Su richiesta dell'Impresa, Consip emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

ARTICOLO 8 S

INTERVENTI FORMATIVI

1. L'Impresa si obbliga, dietro richiesta della Consip, ad erogare gli interventi formativi presso i locali messi a disposizione da Consip, secondo la quantificazione minima prevista nel Capitolato tecnico eventualmente incrementata in funzione di quanto offerto nell'Offerta Tecnica come servizio migliorativo.
2. La Consip provvederà a comunicare tempestivamente all'Impresa l'ubicazione dei locali ove dovrà essere prestata l'attività di formazione. Si precisa che nell'erogazione dei corsi sono da considerarsi inclusi i materiali didattici.
3. Il servizio dovrà essere erogato durante il normale orario lavorativo dalle ore 9.00 alle ore 18.00 .
4. L'Impresa dovrà rendersi disponibile per l'erogazione della prestazione entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta della Consip, pena la risoluzione del contratto.
5. Alla conclusione del corso, l'Impresa si impegna a rilasciare tutta la documentazione necessaria, in lingua italiana, agli utenti dell'intervento formativo.
6. Il numero di giorni effettivamente erogati saranno rendicontati e sottoposti all'approvazione da parte della Consip.

ARTICOLO 9 S

PENALI

1. Consip S.p.A. procederà ad applicare all'impresa le penali di seguito meglio descritte nei casi di inadempimento rilevati attraverso il sistema degli Indicatori di Qualità, descritti nel paragrafo 5 del Capitolato Tecnico lotto 1, in particolare:
 - a. Per ogni giorno di ritardo, anche se imputabile a terzi, rispetto ai termini previsti dal paragrafo 5 del Capitolato Tecnico lotto 1, con riferimento alla consegna di un documento, la Consip S.p.A. si riserva la facoltà di applicare all'impresa una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'ammontare del Contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. L'inadempimento di cui alla presente lettera A) verrà rilevato mediante l'Indicatore "RCD - Ritardo nella consegna di un documento", di cui al paragrafo 5 del Capitolato Tecnico lotto 1;
 - b. Per ogni giorno di ritardo, anche se imputabile a terzi, per l'inserimento e/o la sostituzione di personale, la Consip S.p.A. si riserva la facoltà di applicare al Broker una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto del Contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. L'inadempimento di



- cui alla presente lettera b) verrà rilevato mediante l'Indicatore "TIP - Tempestività nell'inserimento/sostituzione di personale";
- c. Nel caso in cui l'Indicatore di Qualità del Servizio "NRF - Numero massimo di rilievi tollerati sulla fornitura", di cui al paragrafo 5 del Capitolato Tecnico lotto 1 evidenzi un numero maggiore di 5 (cinque) rilievi, la Consip S.p.A., per ogni rilievo eccedente i 5, si riserva la facoltà di applicare al Broker una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto del Contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. La Consip si riserva la facoltà di applicare all'impresa Broker una penale pari a all'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto del Contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, nel caso in cui l'impresa sostituisca il personale dedicato alla prestazione dei Servizi in favore di Consip senza preventivamente chiedere l'autorizzazione a Consip S.p.A. per la sostituzione nei modi e nei termini di cui al precedente art. 6 S "risorse impiegate", responsabile del servizio e specialista sinistri".
 3. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione. Nel caso di inadempienze di cui all'art.5 G "Personale impiegato dal fornitore e inadempienze contributive e retributive", resta salvo il diverso termine indicato.
 4. L'Impresa prende atto ed accetta che la Consip si riserva di applicare le penali di cui ai precedenti comma anche durante gli eventuali periodi di sperimentazione delle applicazioni, così come specificato nel Capitolato tecnico.
 5. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti comma, la Consip si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
 6. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti comma, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Consip l'ammontare di eventuali oneri che l'Amministrazione dovesse applicare, anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo, a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
 7. La Consip, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui all' art. 11 G senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
 8. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del massimale contrattuale globale di cui all'art. 10 S "Corrispettivo", comma 1, la Consip ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di



diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

ARTICOLO 10 S

Corrispettivo

1. Il massimale contrattuale globale, onnicomprensivo fisso e invariabile, per l'esecuzione dell'oggetto contrattuale è pari a complessivi Euro 260.000,00 (duecentosessantamila/00), comprensivo dei costi relativi alla sicurezza pari ad € _____,___ = (_____/___).

Si sottolinea che, indipendentemente dai ribassi offerti in sede di gara, di cui al successivo comma 3, il presente contratto verrà stipulato per un importo contrattuale massimo non garantito pari a Euro 260.000,00 (duecentosessantamila/00), da utilizzare a consumo, secondo le esigenze di Sogei, durante tutta la durata del contratto.

In particola il predetto corrispettivo sarà così determinato:

- a) per le attività inerenti i **“Servizi di intermediazione e consulenza assicurativa per le Coperture Assicurative di Consip S.p.A.”** il corrispettivo onnicomprensivo per tutte le attività inerenti tali servizio svolte durante il periodo di durata contrattuale è pari a € _____,___ = (_____/___) secondo quanto offerto ed indicato nell'Allegato I “Dichiarazione di offerta Economica”;
- b) per le attività inerenti i **“Servizi di consulenza in merito alle Coperture assicurative richieste da Consip S.p.A. ai Fornitori, nelle procedure di gara espletate per Consip, a garanzia degli appalti loro aggiudicati”** il corrispettivo sarà determinato dal prodotto del numero di merceologie/procedure di acquisizione per ciascuna tipologia individuata ed il corrispondente corrispettivo forfettario di seguito stabilito.
- (i) quale corrispettivo forfettario unitario per i servizi relativi ad ogni **“Nuova merceologia/procedura d'acquisizione”** pari a € _____,___ = (_____/___) IVA esclusa secondo quanto offerto ed indicato nell'Allegato III “Offerta Economica”;
- (ii) quale corrispettivo forfettario unitario per i servizi relativi ad ogni **“Merceologia/procedura d'acquisizione con rischi da aggiornare”** pari a € _____,___ = (_____/___) IVA esclusa, secondo quanto offerto ed indicato nell'Allegato III “Offerta Economica”;
- (iii) quale corrispettivo forfettario unitario per i servizi relativi ad ogni **“Merceologia/procedura d'acquisizione con contenuti uguali a precedenti iniziative già realizzate”** pari a € _____,___ = (_____/___) IVA esclusa, secondo quanto offerto ed indicato nell'Allegato III “Offerta Economica”.



2. I predetti compensi sono da intendersi comprensivi di ogni onere e spesa, incluse quelle di trasferta relative alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione di tutte le attività ed i servizi oggetto contrattuale.
3. L'impresa, in funzione della remunerazione diretta dei **"Servizi di intermediazione e consulenza assicurativa per le Coperture Assicurative di Consip S.p.A."**, oggetto del presente contratto, da parte di Consip S.p.A. si impegna a non percepire direttamente e/o indirettamente, in merito a tali servizi, alcuna remunerazione dalle Compagnie di assicurazione e/o da terzi.
4. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
5. Il corrispettivi sono accettati dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.
6. In relazione ai attività inerenti i **"Servizi di intermediazione e consulenza assicurativa per le Coperture Assicurative di Consip S.p.A."**, il corrispettivo, determinato secondo quanto previsto dai precedenti comma, deve ritenersi composto come segue:
 - a. 95 % *parte fissa*, certa e determinata, che sarà corrisposta secondo quanto disciplinato dal successivo articolo 11 S "Fatturazione";
 - b. 5%, *parte variabile*, quindi eventuale ed incerta, condizionata e, quindi, dovuta solo al raggiungimento dell' "obiettivo di qualità del servizio erogato" come di seguito definito.

La parte variabile è da intendersi come percentuale massima erogabile al termine de periodo di durata contrattuale che sarà corrisposta solo al raggiungimento dell'indice di prestazione **"NRF - Numero massimo di rilievi tollerati sulla fornitura"** di cui al paragrafo 5 del Capitolato tecnico lotto 1,

Nome Indice di prestazione	Indicatore	Valore raggiungim ento obiettivo	Periodo di riferimento	Peso
NRF - Numero massimo di rilievi tollerati sulla fornitura	Numero di rilievi emessi in relazione all'esecuzio ne dei servizi	NRF <= 3	Intera durata contrattuale	5%

e secondo quando disciplinato dal successivo articolo 11 S "Fatturazione".

7. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quanto previsto dall'art.



115 del D.Lgs. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa. e secondo quanto specificato nel seguente comma.

8. I corrispettivi dovuti all'Impresa sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett c) del D.Lgs. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
9. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.

ARTICOLO 11 S FATTURAZIONE

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 10 S "Corrispettivo", per i **"Servizi di intermediazione e consulenza assicurativa per le Coperture Assicurative di Consip S.p.A."** l'Impresa potrà emettere fattura della *parte fissa del corrispettivo* secondo le seguenti modalità:
 - a) il 10% del corrispettivo forfetario, pari ad € _____,___ = (Euro ____/___), IVA esclusa sarà fatturato alla data di accettazione del Programma assicurativo;
 - b) il 10% del corrispettivo forfetario, pari ad € _____,___ = (Euro ____/___) IVA esclusa sarà fatturato alla data di accettazione dei capitolati tecnici con la relativa Relazione di accompagnamento;
 - c) il 15% del corrispettivo forfetario, pari ad € _____,___ = (Euro ____/___) IVA esclusa, sarà fatturato alla data di aggiudicazione della gara per le coperture assicurative predisposta con il supporto dell'Impresa; si precisa che in caso di aggiudicazione non contestuale di tutti i lotti previsti nella gara, il corrispettivo sarà suddiviso in funzione del numero dei lotti e l'impresa potrà fatturare la relativa quota parte all'aggiudicazione di ciascun lotto;
 - d) il 65% del corrispettivo forfetario, pari ad Euro € _____,___ = (____/___) IVA esclusa, sarà fatturato in 3 *tranches* annuali a conclusione di ciascuna annualità assicurativa.

Per la *parte variabile*, se dovuta, al raggiungimento dell'"obiettivo di qualità del servizio erogato" dovrà essere fatturata al termine della durata contrattuale.

2. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 10 S "Corrispettivo", per i **"Servizi di consulenza in merito alle Coperture assicurative richieste da Consip S.p.A. ai Fornitori, nelle procedure di gara espletate, a garanzia degli appalti loro aggiudicati"** l'Impresa potrà emettere fattura a termine di ciascun semestre di erogazione del servizio sulla base del numero e della tipologia di "merceologie/procedure di acquisizione" per le quali sono stati erogati i servizi.
3. L'importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50 % dell'imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5 % verrà liquidato solo al termine del contratto, , previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.



4. *< nel caso di RTI con fatturazione proquota riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione proquota ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati di seguito riportati >
5. *< nel caso di RTI con fatturazione in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti >
6. *< nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura* La fattura dovrà riportare i dati di seguito riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore>
7. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Consip procederà ad acquisire, *< eventuale nel caso di subappalto anche per il subappaltatore >*, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Consip, non produrrà alcun interesse.
8. La Consip, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Consip applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
9. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente Contratto, al CIG (Codice Identificativo Gare), al CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art.11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, alla singola tipologia di attività, all'intervento (in modalità "continuativa" o "progettuale") cui si riferisce, alla tipologia di corrispettivo, il Codice SIPAI n. _____, e dovrà essere intestata e spedita a Consip S.p.A., Via Isonzo n. 19/E, 00198 Roma, P. IVA 05359681003, Area Contabilità Generale e Bilancio.
Il Fornitore si impegna, infine, ad uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica che la Consip riterrà di adottare, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, a decorrere dalla data che sarà indicata dalla Consip stessa in apposita comunicazione.



10. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione di cui al precedente comma 2, saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. Il bonifico, previo accertamento della Consip della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente n. _____, intestato all'Impresa presso _____, Ag. _____..

In caso di ritardo nel pagamento dell'importo relativo a fattura non contestata, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE, stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 (otto) punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

11. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto a Consip S.p.A. le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati
12. L'impresa, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Consip. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
13. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, si procederà secondo quanto previsto all'art.16 G comma 10 del contratto.
14. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.



ARTICOLO 12 S RISOLUZIONE

1. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Consip, a mezzo raccomandata a/r, per porre fine all'inadempimento, la Consip stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Consip al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. In ogni caso, si conviene che la Consip, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r, nei seguenti casi:
 - a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
 - b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, nonché nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi del comma 2 dell'articolo 19 G;
 - c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Consip;
 - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente art. 9 g;
 - e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Consip, ai sensi dell'art. 7 G;
 - f) nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 3 S "Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa", art. 4 S "Garanzie", , art. 9 S "Penali", art. 13 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, art. 6 S "Risorse impiegate, responsabile del Servizio e Specialista Sinistri", art. 6 G "Obblighi di riservatezza", art. 11 G "Cauzione", art. 14 G "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", art. 15 G "Trasparenza dei prezzi", art. 16 G "Subappalto", art. 19 G "Condizione particolare di risoluzione", art. 20 G "Codice ETICO - modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001", art. 21 G "Ulteriore condizione risolutiva espressa" ,
3. In caso di risoluzione del presente Contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire alla Consip tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.

ARTICOLO 13 S



OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Impresa si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Contratto, si conviene che la Consip, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136.
3. L'Impresa, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. L'Impresa, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Consip e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Consip.
5. L'Impresa, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La Consip verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'Impresa si obbliga a trasmettere alla Consip, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge, restando inteso che la Consip, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.



7. L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, l'Impresa, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Impresa mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Impresa medesima riportando il CIG dallo stesso comunicato.

ARTICOLO 14 S

CLAUSOLA BROKER

1. Su richiesta di Consip S.p.A., il Broker si impegna, ora per allora, ad inserire nei Capitolati e/o Contratti Assicurativi la seguente clausola: *“Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto del Contraente/Assicurato alla Compagnia si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. Parimenti ogni comunicazione fatta dalla Compagnia al Broker si intenderà come fatta dalla compagnia stessa al Contraente/Assicurato”*.
2. Il pagamento da parte di Consip S.p.A. dei premi relativi ai contratti assicurativi stipulati, prorogati e/o negoziati attraverso l'intermediazione operata per effetto del presente Contratto, potrà avvenire anche per il tramite del Broker, il quale si impegna e obbliga a versarli alla Compagnia interessata in nome e per conto di Consip S.p.A., nei termini e nei modi convenuti con la Compagnia stessa. Tale decisione verrà adottata da Consip all'atto dell'indizione della gara per le coperture assicurative.

Roma, lì _____

Consip S.p.A.
Dott. Domenico Casalino

L'Impresa
il legale rappresentante

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di



accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:

Articolo 3 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa;

;

Articolo 4 S - Garanzie;

Articolo 9 S - Penali

Articolo 12 S - Risoluzione

Articolo 13 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

- con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:

Articolo 3 G - Aumento e diminuzione - Modifiche e varianti in aumento ed in diminuzione

Articolo 4 G - Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo 5 G - Personale impiegato dal fornitore e inadempienze contributive e retributive

Articolo 6 G - Obblighi di riservatezza

Articolo 7 G - Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo 8 G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software

Articolo 9 G - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Articolo 11 G - Cauzione

Articolo 12 G - Recesso

Articolo 13 G - Recesso per giusta causa

Articolo 14 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Articolo 15 G - Trasparenza dei prezzi

Articolo 16 G - Subappalto

Articolo 17 G - Foro esclusivo

Articolo 18 G - Trattamento dei dati personali

Articolo 19 G - Condizione particolare di risoluzione

Articolo 20 G - Codice etico - Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001

Articolo 21 G - Ulteriore condizione risolutiva espressa

L'Impresa

Il legale rappresentante
